

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Liquidazione societaria: nessun limite alle perdite

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

Nell'ambito della **liquidazione** delle società di capitali, le **perdite fiscali** anteriori alla data di avvio della procedura, così come quelle conseguite nei periodi d'imposta interessati dalla stessa ("intermedi"), sono *utilizzabili* in ciascun periodo d'imposta nel rispetto del **limite quantitativo dell'80%** del reddito imponibile di ciascuno di essi; tuttavia, **nel periodo d'imposta di definitiva chiusura della procedura liquidatoria**, tali **perdite** sono, invece, **utilizzabili in misura integrale** (fino a concorrenza del reddito imponibile), senza soggiacere alla predetta limitazione quantitativa prevista, in via ordinaria, dall'[articolo 84 Tuir](#).

Tale ultimo aspetto, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria centrale, risulta non solo conforme alle precisazioni rese dalla **Direzione Regionale del Veneto** in risposta a un'**istanza di interpello non pubblica**, ma anche all'esplicita volontà legislativa di recente mostrata con la **proposta di modifica** della disciplina dell'*"exit tax"* (di cui all'[articolo 166 Tuir](#)), contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della **Direttiva n.2016/1164** (cd. "ATAD").

Più in dettaglio, nella fase di **liquidazione societaria**, ai fini della determinazione del reddito delle società di capitali, l'[articolo 182 Tuir](#) stabilisce che:

- costituisce un **autonomo periodo d'imposta** l'intervallo temporale compreso tra l'**inizio dell'esercizio** e la **data di avvio della procedura di liquidazione**, il cui reddito deve essere determinato in base alle ordinarie disposizioni previste per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'**Ires**, partendo dalle risultanze di un apposito **conto economico** all'uopo predisposto;
- il reddito relativo all'intervallo temporale compreso tra l'**inizio** e la **chiusura della liquidazione** deve essere determinato avendo riguardo alle **risultanze del bilancio finale di liquidazione**, con la precisazione che:
 1. nel caso in cui la **liquidazione societaria** si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, ma per non **più di cinque periodi d'imposta**, il reddito relativo alla residua annualità d'imposta che va dall'avvio della liquidazione sino alla chiusura del periodo, nonché il reddito relativo a ciascun periodo d'imposta successivo ("**intermedio**"), è determinato in via **provvisoria** in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta, salvo **conguaglio** da eseguirsi in base alle risultanze del **bilancio finale di liquidazione**;
 2. nel caso in cui, invece, **la liquidazione si protragga oltre l'esercizio** in cui ha avuto inizio e per più di cinque periodi d'imposta (compreso quello che va dall'apertura della

liquidazione alla chiusura del periodo d'imposta), ovvero nel caso di **omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione**, i redditi determinati in via **provvisoria** nei **periodi d'imposta "intermedi"** si considerano **definitivamente assoggettati a tassazione**.

In merito al regime di **riportabilità/utilizzabilità** delle perdite fiscali nei periodi d'imposta interessati dalla liquidazione, l'[articolo 182, comma 3, Tuir](#) si limita a prevedere che *"le perdite di esercizio **anteriori all'inizio della liquidazione** non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio [finale]"*.

Detto in altri termini, le **perdite anteriori** alla data di avvio della procedura di liquidazione societaria possono essere utilizzate a riduzione degli eventuali redditi imponibili che dovessero emergere nei periodi d'imposta interessati dalla procedura ("**intermedi**") **nel limite dell'80% di ciascuno di essi**, come previsto dall'[articolo 84 Tuir](#).

Ad analoga **limitazione quantitativa** soggiacciono anche le **perdite fiscali** eventualmente conseguite dalla società nei diversi **periodi d'imposta di vigenza della procedura liquidatoria**, le quali potranno essere quindi utilizzate ad abbattimento dei redditi imponibili dei periodi "**intermedi**", **nel limite dell'80%** di ciascuno di essi.

Circa le modalità di utilizzo delle **residue perdite fiscali** al momento della **chiusura della procedura liquidatoria**, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria centrale, è intervenuta la **Direzione Regionale del Veneto**, la quale – in risposta a un'istanza di interpello non pubblica – ha precisato che, *"Nel silenzio della norma, deve ritenersi che le **perdite** realizzate nei singoli periodi di liquidazione siano ordinariamente compensabili secondo le modalità prescritte dall'articolo 84 Tuir, come emendato dal D.L. n. 98/11, con eventuali redditi prodotti durante la liquidazione stessa e **che la quota parte di esse non utilizzata sia integralmente compensabile in sede di determinazione del reddito finale**. [...] Si ritiene che tale interpretazione risulti coerente con la **ratio** della riforma attuata dal legislatore del 2011 il quale, pur prevedendo un differimento "in corso" nell'impiego delle perdite, non ha inteso negarne l'integrale utilizzo. La **limitazione forfetaria** prevista dalla nuova disciplina, infatti, ha il solo scopo di "**modulare**" l'ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d'imposta"*.

Tale conclusione pare, peraltro, **conforme** alla precisa scelta che sembrerebbe orientato a fare il Legislatore con la **proposta di modifica** della disciplina dell'"**exit tax**" (di cui all'[articolo 166 Tuir](#)), contenuta nello schema di decreto legislativo di recepimento della **Direttiva 2016/1164** (cd. "ATAD"). In tal senso, infatti, per una **fattispecie di "cessazione"** dal regime dei redditi d'impresa, per certi aspetti **analoga** alla **liquidazione** societaria – ovvero sia il **trasferimento della residenza ai fini fiscali in un altro Stato**, senza che residui nel territorio italiano un radicamento stabile (stabile organizzazione) – è stato esplicitamente previsto che *"le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, **senza applicazione del limite di cui al dell'articolo 84, comma 1**, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), **senza applicazione del limite di cui al comma 1**"*.

dell'articolo 84".

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)